ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'imposizione sul reddito delle società. Atto n. 281.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE (ESTRATTO)

La VI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante riforma dell'imposizione sul reddito delle società;

rilevato come lo schema di decreto dia attuazione in modo organico alle disposizioni di cui alle lettere da *a)* ad *o)* del comma 1 dell'articolo 4 della legge delega 7 aprile 2003, n. 80, nonché, sebbene non indicato nella premessa allo schema di decreto legislativo, alla lettera *q)* del comma 1 e al comma 2 del medesimo articolo; sottolineata la necessità di attuare tempestivamente i criteri di delega di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *p)*, *r)* ed *s)*, relativi al mantenimento della soglia di fatturato per gli studi di settore, all'introduzione di meccanismi di forfetizzazione dei costi e le spese aventi limitata deducibilità fiscale, nonché all'introduzione di un sistema agevolativo permanente per incentivare gli investimenti in innovazione tecnologica, ricerca e formazione;

considerato come lo schema di decreto rechi opportunamente, al fine di assicurare un approccio sistematico alla nuova disciplina fiscale della tassazione dei dividendi e delle plusvalenze da cessione di partecipazioni societarie, anche disposizioni attuative delle previsioni contenute nei numeri 5 e 6 della lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 3 della legge di delega;

considerato che le disposizioni dello schema di decreto risultano coerenti con i principi e criteri direttivi indicati nelle citate disposizioni di delega e tengono in parte conto delle riflessioni e dei contributi emersi nel corso dell'ampia ed articolata fase di consultazione che ha preceduto la presentazione del medesimo schema;

valutata positivamente la scelta di procedere, in attesa della redazione del codice tributario, alla novella del Testo unico delle imposte sui redditi, provvedendo alla conseguente rinumerazione dei suoi articoli e, in alcuni casi, a una diversa dislocazione degli stessi in modo da assicurare la chiarezza, la semplicità e la conoscibilità effettiva degli interventi normativi operati;

rilevato, altresì, come lo schema di decreto rechi opportune norme di coordinamento con le disposizioni contenute in altri provvedimenti normativi, in particolare mediante la modificazione ed integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, nonché l'abrogazione del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358;

valutato positivamente l'impianto complessivo della riforma, la quale, in coerenza con la delega, avvia il processo di adeguamento della normativa tributaria alla realtà economica e sociale del Paese, mediante la graduale riduzione della pressione fiscale sul sistema produttivo, la razionalizzazione e la semplificazione della struttura dei tributi;

rilevato, peraltro, che resta comunque da risolvere il problema della graduale eliminazione dell'IRAP, con prioritaria e progressiva esclusione dalla base imponibile del costo del lavoro e di eventuali ulteriori costi, con semplificazione della base imponibile e con modifiche ai criteri di ripartizione, qualora siano inadeguati ad

esprimere il valore della produzione riferibile all'attività svolta al di fuori del territorio dello Stato;

valutata, in particolare, con favore la riduzione, in attuazione del comma 2 dell'articolo 4 della legge di delega, dell'aliquota dell'imposta al 33 per cento, in luogo dell'attuale aliquota del 34 per cento con definitiva abrogazione del regime di tassazione duale di cui alla cosiddetta *Dual income tax*, la quale semplifica il sistema impositivo e avvia la riduzione della pressione fiscale a livelli competitivi; rilevata l'opportunità di introdurre, in coerenza con l'impostazione complessiva dello schema di decreto, un regime di neutralità, anche ai fini delle imposte sui trasferimenti, relativamente alle cessioni d'azienda effettuate all'interno di uno stesso gruppo societario, allo scopo di rimuovere gli ostacoli fiscali ai processi di riorganizzazione interni volti ad aumentare la produttività delle imprese;

rilevato come lo schema di decreto determini un apprezzabile riavvicinamento della struttura dell'imposizione sulle società a quella prevista nei sistemi fiscali dei principali Stati dell'Unione europea, consentendo al nostro Paese di collocarsi adeguatamente in un contesto caratterizzato da una forte competizione tra ordinamenti; considerato, in particolare, che la disciplina della detassazione dei dividendi e delle plusvalenze azionarie, della tassazione consolidata di gruppo e della tassazione per trasparenza recepisce modelli, che, ancorché non applicati in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, risultano i più avanzati ed efficienti, alla luce della loro proficua applicazione in alcuni Paesi;

considerato, inoltre, che la nuova disciplina dell'imposizione sulle società rappresenta uno sviluppo coerente e avanzato degli indirizzi indicati dalle istituzioni europee, le quali, sin dal Consiglio Europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 hanno auspicato, al fine di assicurare il progressivo superamento degli ostacoli fiscali al mercato comune, la riduzione delle aliquote d'imposta, l'ampliamento e la razionalizzazione delle basi imponibili e l'introduzione, in prospettiva, di un regime comune consolidato per i gruppi multinazionali;

tenuto conto, tuttavia, della necessità di provvedere ad un ulteriore miglioramento del testo del provvedimento, sia sotto il profilo della qualità redazionale delle norme in esso contenute, sia con riferimento alla collocazione e alla sistematicità delle modificazioni apportate al Testo unico delle imposte sui redditi;

considerato, in particolare, che, al fine di assicurare la piena coerenza sul piano sistematico della scelta di includere interamente la disciplina relativa alla determinazione del reddito di impresa nel titolo II del TUIR, relativo all'imposta sulle società, appare necessario eliminare i rinvii ancora contenuti in tale titolo alle norme IRE del titolo I del TUIR;

tenuto conto, altresì, dell'opportunità di riformulare, in coerenza con la legge di delega, la disciplina di alcuni specifici istituti al fine di rimuovere alcune incongruenze e di prevenire i problemi che potrebbero derivare all'atto dell'applicazione dei medesimi istituti; considerato, in particolare, che la scelta di mantenere gli enti non commerciali tra i soggetti dell'imposta sulle società, sebbene l'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge delega ne preveda l'inclusione tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito, appare giustificabile in via transitoria in quanto, non essendo stata ancora istituita la nuova imposta sul reddito, gli enti non commerciali subirebbero un aggravio di imposizione per effetto dell'applicazione nei loro confronti del sistema di aliquote progressive dell'IRPEF attualmente in vigore, e che appare comunque opportuno assicurare l'applicazione ai medesimi enti della clausola di salvaguardia prevista, relativamente a tutti i soggetti della nuova imposta sui redditi, dalla lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 3 della legge delega, tenuto conto che l'applicazione la clausola medesima è prorogata per il 2004 dal disegno

di legge finanziaria all'esame della Camera; tenuto conto della necessità di coordinare la disciplina fiscale con la riforma del diritto societario, dando attuazione al criterio di delega introdotto dall'articolo 39, comma 14-*octies*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;

rilevato, in particolare, sotto quest'ultimo profilo, che:

sono stati individuati gli strumenti finanziari assimilati nel trattamento fiscale alle azioni e quelli assimilati nel trattamento fiscale alle obbligazioni, ai sensi degli articoli 44, 66 e 110 e che, coerentemente, è stato individuato il trattamento delle associazioni in partecipazione di tipo contrattuale (sia pur con qualche carenza che dovrà essere corretta);

sono state disciplinate le novità introdotte in tema di valutazione di bilancio (ad esempio gli articoli 110, 111, ecc.), sia pur con qualche carenza che dovrà essere corretta (quale quella relativa al prestito dei beni fungibili, da assimilare al prestito dei titoli);

è stato, altresì, regolamentato il nuovo istituto delle trasformazioni eterogenee;

il riferimento, di cui alla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 44, agli «utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società», appare sufficientemente generico da ricomprendere anche gli utili delle partecipazioni ai patrimoni destinati contemplati dall'articolo 2447-*bis* del codice civile, introdotto dai recenti provvedimenti di riforma del diritto societario;

per quanto riguarda i patrimoni di cui alla lettera *a)* del medesimo articolo 2447-*bis*, l'eventuale partecipazione di terzi può essere fiscalmente assimilata all'associazione in partecipazione, senza che sia necessario precisare espressamente tale aspetto nella lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 44; la nozione di «patrimoni» di cui all'articolo 66, comma 1, lettera *c)*, è tale da ricomprendere in tale disciplina anche le cessioni di partecipazioni relative ai patrimoni destinati introdotti dal nuovo articolo 2447-*bis* del codice civile;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

(omissis)

9) con riferimento alla disciplina relativa alla cosiddetta *partecipation exemption*, provveda il Governo ad apportare all'articolo 88 le seguenti modificazioni:

(omissis)

c) a precisare nella lettera *d)* del comma 1, in base alla quale l'esenzione non spetta se il patrimonio è investito prevalentemente in beni immobili, che tale prevalenza deve essere verificata sulla base del valore di mercato dei beni e con riferimento all'ultimo bilancio e non alla data di realizzo, nonché ad escludere la presunzione assoluta di non commercialità quando i beni immobili siano destinati alla vendita, ciò al fine di evitare che la verifica sulla prevalenza sia condotta sulla base dei dati di bilancio di per sé totalmente inattendibili in quanto espressivi, come noto, dei costi storici. Sotto questo profilo dovrebbe anzi ritenersi, in via interpretativa che, per evidenti motivi di omogeneità, il confronto vada fatto tra i valori di mercato dei beni immobili e il valore reale dell'intero patrimonio sociale ivi considerando gli avviamenti, positivi e negativi, anche se non iscritti;

(omissis)

11) con riferimento alle disposizioni che disciplinano la deducibilità degli interessi passivi, provveda il Governo:

(omissis)

b) con riferimento alla disciplina riguardante il contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione, prevista dall'articolo 99;

1) ad escludere da tale disciplina, in armonia con il dettato della delega ed in linea con l'orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia europea, i finanziamenti nel caso in cui la remunerazione degli stessi confluisca nel reddito imponibile ai fini delle imposte personali del socio qualificato o sue parti correlate, anche se tale reddito è assoggettato a tassazione in Stati appartenenti all'Unione Europea;

(omissis)

7) a chiarire la portata della previsione esimente secondo cui la società finanziata può dimostrare che il finanziamento è compatibile con le proprie capacità di credito, soprattutto con riguardo all'identificazione degli strumenti di prova;

8) a limitare la previsione secondo cui rientrano nell'ambito della disciplina sulla *thin capitalization* anche i crediti erogati da terzi garantiti da soci qualificati o parti correlate solo alle ipotesi in cui i soci mascherino in tal modo l'acquisizione di dividendi attraverso triangolazioni bancarie (cosiddetto *conduit*);

9) a valutare la percorribilità di soluzioni alternative, quali, ad esempio, quella di innalzare le soglie per individuare i soci qualificati e quelle che consentono di escludere dalla disciplina i contribuenti «minori» prevista dall'ultimo comma dell'articolo 99;

(omissis)